

## **I805D - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI NORDEST**

Provvedimento n. 31324

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, *Linee guida sanzioni*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849, con il quale l'Autorità ha accertato che la società Ondulati Nordest S.p.A. e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato, Ondulati Nordest S.p.A. è stata sanzionata per 2.831.489 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 941 con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ondulati Nordest S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6076/2021, è stato annullato il provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849, nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Ondulati Nordest S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nella specie invero non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla"*;

VISTO il proprio provvedimento del 20 febbraio 2024, n. 31071 con il quale, in ottemperanza alla sopracitata sentenza, l'Autorità ha rideterminato la sanzione irrogata a Ondulati Nordest S.p.A. in misura pari a 2.548.340 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (di seguito, la "Sentenza"), Sezione VI, n. 6808/2024, con cui il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società Ondulati Nordest S.p.A. avverso il provvedimento dell'Autorità n. 31071 del 20 febbraio 2024, con specifico riferimento alla percentuale di riduzione da applicare alla stessa in relazione al programma di *compliance* antitrust predisposto e attuato da Ondulati Nordest S.p.A.;

VISTA, in particolare, la motivazione della Sentenza, con cui il Consiglio di Stato ha disposto che *"appare fondato il ricorso in esame nella parte in cui la società contesta l'atto impugnato laddove non ha inteso applicare un adeguato sconto, avendo la società odierna ricorrente predisposto e attuato un programma di compliance antitrust. Tale sconto appare correttamente applicabile, in termini di esercizio della giurisdizione di merito ex articolo 134 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., nella misura del 10 % in luogo del 5 % applicato dall'Autorità"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ha disposto la riduzione della sanzione comminata a Ondulati Nordest S.p.A. con il provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 *"nella misura di un ulteriore 5%"*;

CONSIDERATO che tale criterio di rideterminazione risulta puntuale, oggettivo e di applicazione automatica, non lasciando alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla Sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla Sentenza in conformità alle indicazioni e ai criteri ivi enucleati, a rideterminare la sanzione irrogata a Ondulati Nordest S.p.A.;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri indicati nella Sentenza, l'ulteriore riduzione della sanzione da irrogare a Ondulati Nordest S.p.A. ammonta a 127.417 euro;

RITENUTO che, di conseguenza, la sanzione irrogabile a Ondulati Nordest S.p.A. risulta pari a 2.420.923 euro

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Ondulati Nordest S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità del 17 luglio 2019, n. 27849, è rideterminata nella misura di 2.420.923 € (duemilioniquattrocentoventimilanovecentoventitre/00).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*